

Documenti
dei Vescovi Svizzeri

Gennaio 2005

**Laici assunti
al servizio
della Chiesa**

Genesi storica del documento

Il presente documento è stato elaborato da un gruppo di lavoro della Commissione teologica della CVS su incarico della stessa. Questo gruppo di lavoro era composto da mons. Kurt Koch, mons. Peter Henrici (presidente), i professori Libero Gerosa e Adrian Loretan e dal sig. Urs Corradini (segretario).

La CVS si è chinata più volte sui progetti che le sono stati sottoposti e ha fatto controllare la versione finale tedesca e la traduzione francese da una commissione di redazione episcopale di cui facevano parte mons. Norbert Brunner, mons. Bernard Genoud, mons. Kurt Koch e mons. Peter Henrici.

In occasione della sua assemblea ordinaria svoltasi dal 29 novembre al 1° dicembre 2004, la CVS ha approvato il documento e l'ha destinato alla pubblicazione. La seconda parte del citato documento contiene i criteri d'applicazione, normativi per la Svizzera, dell'Istruzione romana "Su alcune questioni concernenti la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei preti" del 15 agosto 1997.

Segretariato della Conferenza dei Vescovi svizzeri
casella postale 122
1706 Friburgo

INDICE

Definizioni	3
Prima parte: Assistenti pastorali: laici e laiche assunti al servizio della Chiesa	4
Introduzione	4
I Considerazioni di fondo	6
1. I laici in generale	6
a) La missione comune della Chiesa	6
b) Carattere secolare dei laici	7
c) Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio specifico dei ministri ordinati	9
d) Collaborazione con i pastori	10
2. Laici al servizio della Chiesa	13
a) Una forma possibile di esercizio della missione comune della Chiesa	13
b) Partecipazione differenziata alla triplice funzione del Cristo	14
c) Carismi e servizi nella Chiesa	16
d) Gli studi teologici come condizione previa al servizio nella Chiesa	18
e) Mandato episcopale in vista di un servizio nella Chiesa	18
f) Servizi dei laici inviati in quanto servizi di diaconia	21
g) Partecipazione all'esercizio del potere ecclesiale di governo	21
h) Opzione per la pastorale regionale di cooperazione suscitata dal Concilio	22
i) L'accompagnamento spirituale dei laici aventi un mandato	23

Seconda parte:

Linee direttive per l'assunzione di assistenti pastorali (uomini e donne) nell'annuncio della Parola, nella liturgia e nella guida della comunità 25

Introduzione 25

II Direttive 28

1. Laici nel servizio ecclesiale 28

2. Collaborazione dei laici nel servizio sacramentale 31

a) Lo spazio liturgico che compete ai laici nell'Eucaristia 32

b) Amministrazione straordinaria del Battesimo da parte di laici 33

c) Assistenza straordinaria di laici al Matrimonio 35

d) L'Unzione degli infermi 35

3. Partecipazione dei laici alla guida pastorale della comunità 36

III Conclusione 37

DEFINIZIONI

A) Agente pastorale

“Agente pastorale” è un termine che può designare qualsiasi persona impegnata nella pastorale: prete, diacono o operatore pastorale laico. Questo corrisponde per la Svizzera italiana al termine tedesco “Seelsorger”.

B) Agente pastorale laico

“Agente pastorale laico” (APL) è un termine generico che indica dei laici impegnati in pastorale e provvisti di un mandato del vescovo.

Tra gli agenti pastorali laici se ne distinguono tre tipi che corrispondono a tre livelli di formazione:

1) Assistente pastorale

L'assistente pastorale (uomo o donna) è un APL che gode di una formazione universitaria o equipollente. L'assistente pastorale deve, grazie alla sua formazione, essere pronto ad assumere dei servizi analoghi a quelli che sono affidati ad un ministro ordinato, escludendo quelli che dipendono dall'ordinazione. L'assistente pastorale è un professionista della pastorale.

2) Animatore pastorale

L'animatore pastorale è un APL che beneficia di una formazione curata dalla Diocesi. L'animatore pastorale deve essere in grado di assumere dei servizi importanti, fissati d'intesa con l'agente pastorale responsabile, in un settore della pastorale parrocchiale o diocesana. L'animatore pastorale è un professionista della pastorale.

3) Ausiliare pastorale

L'ausiliare pastorale è un APL che dispone di una formazione diocesana o cantonale appropriata. L'ausiliare pastorale deve essere in grado di assumere, di principio, dei servizi limitati, determinati alle stesse condizioni dell'animatore pastorale, in un

settore della pastorale parrocchiale o diocesana. L'ausiliare pastorale non è un professionista.

Prima parte

ASSISTENTI PASTORALI: LAICI E LAICHE ASSUNTI AL SERVIZIO DELLA CHIESA

Introduzione

Nelle nostre diocesi – prima nelle diocesi della Svizzera tedesca, poi in quelle della Svizzera romanda e infine del Ticino – dei laici, donne e uomini formati in teologia, lavorano da più di trent’anni al servizio della pastorale della Chiesa. Appoggiandosi ad una comprensione rinnovata della Chiesa come è presentata dal Concilio Vaticano II, i nostri predecessori si sono impegnati a promuovere la diversità dei ministeri nella Chiesa. Facendo questo hanno anticipato una evoluzione che si sta delineando anche in altri paesi. Quest’evoluzione è stata confermata da Papa Giovanni Paolo II nella sua Udienza generale del 2 marzo 1994: “La diversità dei ministeri nella Chiesa è un’esigenza vitale del corpo mistico, che ha bisogno di tutte le sue membra per svilupparsi e richiede il contributo di tutti, secondo le attitudini proprie di ciascuno”¹.

I nostri predecessori hanno innanzitutto scoperto simili capacità presso quei laici ai quali hanno affidato il servizio dell’annuncio della fede nel settore della catechesi; le prime esperienze positive con i laici al servizio della Chiesa sono state raccolte nel corso degli anni ’60 grazie alla collaborazione con i catechisti². Dal 1970, esiste la professione di assistente pastorale per uomini e

donne³. In seguito si sono aggiunte le professioni di agente pastorale nel settore sociale (per uomini e donne) come pure quella di animatore e animatrice della gioventù. Il 21 luglio 1977, i Vescovi svizzeri hanno ottenuto dalla Santa Sede l’autorizzazione a reintrodurre il diaconato permanente nelle loro diocesi.

Tuttavia la diversità dei ministeri ha causato anche delle tensioni: la differenziazione in vista di una collaborazione armoniosa non è stata cosa facile. Due fattori hanno aggravato questo problema: da una parte la crisi del ministero presbiterale⁴, che si manifesta dalla fine degli anni ’70 in una crescente incertezza concernente la comprensione del ministero e da una estesa rimessa in questione del celibato; d’altra parte, la mancanza crescente di preti che ha reso necessario l’impegno di teologi laici (uomini e donne) in settori specificatamente riservati al ministero ordinato. Così è stato difficile per gli assistenti pastorali trovare un posto nella Chiesa, in quanto il profilo di “pastore d’anime” si riferiva fino allora unicamente alla persona del prete. Oggi ancora, la ricerca del “luogo teologico degli assistenti pastorali” non è conclusa.

In queste note pastorali intendiamo presentare, nel quadro dell’ecclesiologia del Concilio Vaticano II, una concezione teologica realista della professione degli assistenti pastorali ed

¹ “Documentation catholique”, 3 aprile 1994, n. 2091, p. 306 § 4.

² La professione del catechista risale alla fondazione dell’Istituto catechetico nel 1964 a Lucerna. Tuttavia, prima di questa data, soprattutto dei religiosi impartivano già l’insegnamento della religione.

³ In un primo tempo si usava abitualmente il termine “teologo laico” per designare questa professione. Ma dal momento che i teologi e le teologhe laici non sono necessariamente attivi nel campo della pastorale, le diocesi della Svizzera tedesca preferirono dal 1978 usare il termine “assistente pastorale” per definire i teologi laici attivi nella pastorale. Quanto alla definizione di “teologo laico” essa può essere applicata a ogni laico che ha studiato teologia (cf. Direttive sull’impegno degli assistenti pastorali nelle diocesi di Basilea, Coira e San Gallo, 3 marzo 1978).

⁴ Cf. su questo tema le note pastorali dei Vescovi dell’area germanofona concernenti il ministero presbiterale. Eine biblisch-dogmatische Handreichung, hrsg. von den Sekretariaten der Deutschen, Osterreichischen und Schweizer Bischofkonferenz, 1970, n. 1, Schreiben der deutschen Bischöfe über den priesterlichen Dienst, 24 settembre 1992, 3-8.

esaminare in particolare la questione del significato teologico e canonico del loro mandato episcopale. Questa riflessione vuole essere un orientamento teologico per tutti coloro che esercitano questa professione o che collaborano con assistenti pastorali d'ambo i sessi. Inoltre noi richiameremo alcune direttive sull'impegno degli assistenti pastorali, in particolare in alcuni settori delicati.

I Considerazioni di fondo

1. I laici in generale

a) La missione comune della Chiesa

Il Concilio Vaticano II costituisce una tappa storica nella comprensione del laicato. A partire dalle esperienze fatte con l'Azione Cattolica nella prima metà del XX secolo e dai risultati della ricerca teologica, il Concilio ha ratificato ciò che la Chiesa aveva già concretamente riconosciuto: la Chiesa è il popolo regale, sacerdotale e profetico di Dio, al quale è affidata la missione di Cristo. Questa missione è una missione nel mondo per la salvezza di tutti; la sua finalità è che “tutti gli uomini, oggi più strettamente congiunti dai vari vincoli sociali, tecnici e culturali, possano anche conseguire la piena unità in Cristo” (LG 1). La missione del Cristo, da lui affidata alla Chiesa intera, non è mai esclusiva soltanto dei preti e i laici non sono solo i destinatari dei servizi pastorali. Al contrario, la Chiesa si comprende al servizio della missione comune come l'unico popolo di Dio che esiste nei suoi tre stati, ma le cui membra beneficiano della stessa dignità in quanto battezzati (cf. LG 32).

La Costituzione sulla Chiesa definisce così il termine di “laico”:
“Col nome di laici si intende qui l'insieme dei cristiani ad esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso

proprio della Chiesa; i fedeli cioè, che, dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio e, nella loro specificità, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano” (LG 31, 1).

L'ecclesiologia del Concilio Vaticano II costituisce il fondamento, da una parte, del diritto ecclesiale e, dall'altra, dell'itinerario della Chiesa verso il futuro per ciò che concerne il suo lavoro pastorale. La Chiesa come comunità si manifesta principalmente “nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia” (SC 41).

Su questa prospettiva di fondo tutti i fedeli “sono stati incoraggiati a edificare la Chiesa, collaborando in comunione per la salvezza del mondo. Occorre tener presente l'urgenza e l'importanza dell'azione apostolica dei fedeli laici nel presente e nel futuro dell'evangelizzazione. La Chiesa non può prescindere da quest'opera, perché è connaturale ad essa, in quanto popolo di Dio, e perché ne ha bisogno per realizzare la propria missione evangelizzatrice”⁵. Nelle diocesi svizzere la chiamata fatta a tutti i fedeli di partecipare attivamente alla missione della Chiesa non è rimasta senza eco.

b) Carattere secolare dei laici

Subito dopo la definizione dei laici già citata, la Costituzione sulla Chiesa indica: “Il carattere secolare è proprio e peculiare dei laici” (LG 31, 2). Questa definizione dei laici a partire dal loro legame con il mondo (*indoles saecularis*) non deve tuttavia essere

⁵ Istruzione su alcune questioni concernenti la collaborazione dei fedeli laici al ministero del prete, 15 agosto 1997 (chiamata in seguito “Instructio”; l'impaginazione rimanda alla “Documentation catholique”, nr. 2171 del 7 dicembre 1997, p. 1009).

compresa come una definizione teologica statica. I laici infatti “esercitano il loro apostolato nella Chiesa e nel mondo, nell’ordine spirituale e in quello temporale” (AA 5). Tuttavia il laico serve solitamente la Chiesa “nel testimoniare e nel richiamare, a suo modo, ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, il significato che le realtà terrene e temporali hanno nel disegno salvifico di Dio. A sua volta il sacerdozio ministeriale rappresenta la permanente garanzia della presenza sacramentale, nei diversi tempi e luoghi, di Cristo Redentore. Lo stato religioso testimonia l’indole escatologica della Chiesa, ossia la sua tensione verso il regno di Dio, che viene prefigurato e in qualche modo anticipato e pregustato dai voti di castità, povertà e obbedienza” (ChL 55, 4).

La comunità della Chiesa è differenziata. Essa realizza la sua missione attraverso diversi stati che hanno ciascuno il proprio accento: lo stato clericale, lo stato religioso e lo stato laicale. Questi diversi stati devono essere compresi come altrettante forme di vita cristiana il cui senso profondo è lo stesso per tutti: “Quello di essere modalità secondo cui vivere l’eguale dignità cristiana e l’universale vocazione alla santità nella perfezione dell’amore” (ChL 55,3). Ciascuno dei tre stati marca la sua impronta sulla vita comune cristiana. La differenziazione della comunità della Chiesa in tre stati non deve essere assolutizzata; da una parte, ciò che è comune è fondamentale, e, d’altra parte, in ciascuno dei tre stati si ritrovano elementi dei due altri stati. E’ la ragione per la quale non si possono mantenere dei compartimenti stagni nell’ambito del servizio della salvezza proprio di coloro che sono ordinati⁶ e il servizio al mondo proprio dei laici. Al contrario, l’unica missione della Chiesa intera è orientata verso la salvezza del mondo; il servizio dei laici è così egualmente un servizio di salvezza. “Si ha, in effetti, una collaborazione di tutti i fedeli in entrambi gli ambiti della missione della Chiesa, sia in quello spirituale di portare il messaggio di Cristo e la sua grazia agli uomini, sia in quello

⁶ Con il termine “ordinato”, rispettivamente “persona ordinata”, definiamo i ministri che hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine.

temporale per permeare e perfezionare l’ordine delle realtà secolari con lo spirito evangelico” (*Instructio*, p. 1009). Nelle loro specificità diverse, tutti i cristiani realizzano la loro missione secondo le tre funzioni fondamentali della Chiesa: annuncio della fede, liturgia e diaconia.

c) Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio specifico dei ministri ordinati

Nell’unico popolo di Dio che è interamente sacerdotale, due partecipazioni all’unico sacerdozio del Cristo uniscono e distinguono nel contempo i fedeli: da una parte il sacerdozio comune dei battezzati, fondato sacramentalmente sul battesimo e la cresima, dall’altra il sacerdozio specifico dei ministri ordinati fondato sul sacramento dell’Ordine.

“Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro, poiché l’uno e l’altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano dell’unico sacerdozio di Cristo. Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico nel ruolo di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo; i fedeli, in virtù del loro regale sacerdozio, concorrono all’offerta dell’eucaristia, ed esercitano il loro sacerdozio col ricevere i sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con l’abnegazione e la carità operosa” (LG 10).

Questi due tipi di sacerdozio si ritrovano in una comune partecipazione al sacerdozio di Cristo e si distinguono per dei modi di partecipazione diversi a questo sacerdozio, come sarà esplicitato al punto I.2.b. Non derivano l’uno dall’altro, non si riducono l’uno all’altro, ma sono ordinati profondamente l’uno all’altro: “Il sacerdozio ministeriale non significa in sé un grado più elevato di santità per rapporto al sacerdozio comune dei fedeli, ma, grazie al sacerdozio ministeriale, i preti hanno ricevuto da

Cristo, per mezzo dello Spirito, un dono specifico, al fine di poter aiutare il popolo di Dio a esercitare fedelmente e pienamente il sacerdozio comune che gli è conferito”⁷.

E’ in questa reciprocità che troviamo la distinzione tra i due tipi di sacerdozio. Il sacerdozio ministeriale si differenzia dal sacerdozio comune in modo essenziale, secondo cioè la sua essenza (cf. LG 10): “Mentre il sacerdozio comune dei fedeli si realizza nello sviluppo della grazia battesimale – vita di fede, di speranza e di carità secondo lo Spirito – il sacerdozio ministeriale è al servizio del sacerdozio comune, è relativo allo sviluppo della grazia battesimale di tutti i cristiani”⁸. Il sacerdozio ministeriale assume così la sua responsabilità particolare nella missione della Chiesa.

Il sacerdozio ministeriale è la ripresentazione sacramentale del Cristo capo operante la salvezza del suo corpo. Quando una comunità non può essere affidata alla cura pastorale di un prete, questo servizio del Cristo come capo e pastore della Chiesa, indispensabile alla vita della comunità cristiana, non è più realizzato in maniera sacramentale. Nello stesso tempo, si percepisce chiaramente che la presidenza dell’eucaristia è indissociabile dalla funzione di governo legata al ministero ordinato.

d) Collaborazione con i pastori

Secondo la dottrina del Concilio Vaticano II, tutti i fedeli, dunque egualmente i laici, sono chiamati in forza dei sacramenti del battesimo e della confermazione a partecipare attivamente all’annuncio della parola di Dio, alla celebrazione liturgica dei sacramenti e all’edificazione di tutta la comunità cristiana. L’annuncio della fede e la catechesi, “compiti prioritari” della missione della Chiesa, sono delle attività “per le quali tutta la

⁷ Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale “Pastores dabo vobis”, 25 marzo 1992, n. 17.

⁸ Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1547.

Chiesa deve sentirsi responsabile e disponibile”⁹. Gli stessi sacramenti “non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa stessa” (can. 837 §1), alle quali tutti i fedeli, laici compresi, devono partecipare “attivamente” (can. 835 § 4; cf. LG 26 e SC 41).

Secondo il Concilio, la necessità dell’apostolato dei laici è fondata egualmente sul fatto che la missione della Chiesa non può essere compiuta unicamente dai ministri ordinati, in particolare a causa della congiuntura attuale (cf. AA 1). La mancanza di preti è un altro fattore per il quale i ministri ordinati non possono più essere presenti in tutti i settori della vita dell’uomo contemporaneo; diventa sempre più difficile raggiungere la maggioranza degli uomini, anzi, la stessa maggioranza dei cattolici non praticanti. Qui l’apostolato dei laici svolge un ruolo indispensabile, perché, per mezzo di esso, la Chiesa può rendersi presente là dove non lo può più essere per mezzo dei ministri ordinati. Dopo il Concilio, questa situazione si è ancora aggravata. La nostra società contemporanea è marcata, di fatto, da una parte, da un allontanamento crescente dalla Chiesa, che concerne i suoi stessi membri, e, dall’altra, da un desiderio intenso di una patria spirituale. In questa situazione la Chiesa ha bisogno per il suo annuncio di una maggiore “competenza ermeneutica” per “interpretare la situazione concreta di vita e di fede di quelli che fanno fiducia [...] alla nostra capacità religiosa di trasmettere una sicurezza fondamentale che abbraccia la vita intera, grazie ai nostri simboli e alle nostre parole radicate nella Tradizione”¹⁰. Questa esigenza concerne tutti i membri della Chiesa e particolarmente i laici che portano la missione della Chiesa nel mondo secolare. In quanto sposi e genitori e in quanto professionisti, i laici, spesso più vicini ai nostri contem-

⁹ Giovanni Paolo II, Catechesi tradendae, n. 15-16; cf. nr. 24 e 28; Paolo VI, “Evangelii nuntiandi”, n. 17-24.

¹⁰ Tradotto da Kehl Medard, Verkündigung in Zeiten kulturellen und kirchlichen Umbruchs, in: Olbrich Clemens, Stammberger Ralf M.W., Und sie bewegen sie doch. PastoralreferentInnen – unverzichtbar für die Kirche, Freiburg i. Br. 2000, 121.

poranei dei preti celibi, possono anche meglio condividere le loro speranze e le loro paure. Se questi laici sono provvisti di una competenza ermeneutica affinata da una formazione teologica sono in grado di aiutare gli uomini a dare un senso alla loro vita alla luce della fede e di aprire loro l'accesso al messaggio della Chiesa.

I documenti conciliari, oltre al contributo dei fedeli non ordinati alla missione della Chiesa, trattano egualmente della collaborazione immediata dei laici ai compiti specifici dei pastori. “Quando poi la necessità o l'utilità della Chiesa lo esige, i pastori possono affidare ai fedeli laici, secondo le norme stabilite dal diritto universale, alcuni compiti che sono connessi con il loro proprio ministero di pastori ma che non esigono il carattere dell'ordine” (ChL 23, 3). Questa collaborazione è stata regolamentata da direttive post-conciliari e dal Diritto canonico del 1983.

“Oltre a questo apostolato, che spetta a tutti i fedeli senza eccezione, i laici possono anche essere chiamati, in diversi modi, a collaborare più immediatamente con l'apostolato della gerarchia, a somiglianza di quegli uomini e donne che aiutavano l'apostolo Paolo nell'evangelizzazione, faticando molto per il Signore (cf. Fil 4, 3; Rom 16, 3). Hanno inoltre la capacità per essere assunti dalla gerarchia ad esercitare, per un fine spirituale, alcuni uffici ecclesiastici (*munera*)” (LG 33). La cooperazione dei laici all'impegno dei ministri ordinati è dunque stata prevista dal Concilio. Il Diritto canonico ha integrato questa disposizione nel can. 228 § 1: “I laici che risultano idonei sono giuridicamente abili ad essere assunti dai sacri pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi (*officia ecclesiastica et munera*) che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto”. E' su questi testi che si fonda in modo decisivo il servizio degli assistenti pastorali, uomini e donne, nelle nostre diocesi.

Nella sua Lettera apostolica “Novo Millennio Ineunte”, apparsa nel 2001, il Papa Giovanni Paolo II scrive: “Accanto al ministero ordinato, altri ministeri, *istituiti* o semplicemente *riconosciuti*, possono fiorire a vantaggio di tutta la comunità, sostenendola nei

suoi molteplici bisogni: dalla catechesi all'animazione liturgica, dall'educazione dei giovani alle più varie espressioni della carità”¹¹.

2. Laici al servizio della Chiesa

a) *Una forma possibile di esercizio della missione comune della Chiesa*

Nell'Allocuzione già citata (cf. nota 1) dell'Udienza generale del 2 marzo 1984, il Papa Giovanni Paolo II diceva: “Non ci si deve meravigliare, da un punto di vista storico, che l'azione dei laici abbia assunto forme nuove”. A seguito di una presa di coscienza del ruolo dei laici nella missione della Chiesa, l'inizio del XX secolo ha visto svilupparsi con l'Azione Cattolica una forma concreta di collaborazione dei laici all'apostolato dei vescovi. Sulla base di questa esperienza il Concilio Vaticano II ha sviluppato una teologia dell'apostolato dei laici. I servizi professionali dei laici che si sono sviluppati in seguito costituiscono una forma nuova della partecipazione dei laici alla missione della Chiesa.

In occasione della messa in opera concreta di questa partecipazione è conveniente considerare da una parte il carattere specifico dei laici e dall'altra i due principi seguenti:

1. La partecipazione e la corresponsabilità dei laici in tutti i settori della vita cristiana presuppongono che “i fedeli” realizzino il loro dovere di “conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa” (can. 209 § 1).

2. Questa realizzazione deve sempre farsi secondo il principio neotestamentario della *diakonia*. Di fatto l'atteggiamento di servizio costituisce la dinamica interiore specifica di tutti i ministeri e uffici nella Chiesa e dunque anche del potere ecclesiale distinto da ogni altro potere. Questo carattere di servizio si trova

¹¹ Giovanni Paolo II, *Novo Millennio Ineunte*, n. 46.

evidenziato quando “i diritti delle persone sono correttamente definiti e protetti; questo implica che l’esercizio del potere appaia più chiaramente come un servizio, che il suo impiego sia meglio assicurato e che spariscano gli abusi”¹².

b) *Partecipazione differenziata alla triplice funzione del Cristo*

La partecipazione dei laici alla missione della Chiesa si fonda sulla loro partecipazione, grazie al battesimo e alla cresima, alla triplice funzione di Cristo, pastore, sacerdote e profeta. Nella Costituzione sulla Chiesa il Concilio spiega che i laici partecipano alla triplice funzione di Cristo “a loro modo” (LG 31, e sopra I.1.c). La partecipazione differenziata deve essere concretamente capita nel senso che tutti i cristiani partecipano alla **funzione profetica** del Cristo; tutti sono chiamati ad annunciare il Vangelo là dove si trovano. La **funzione sacerdotale** del Cristo spetta primariamente a tutti i battezzati confermati (cf. Rom 12,1; Eb 13, 15-16); il sacerdozio ministeriale è al servizio del sacerdozio comune di tutti i fedeli e ha dunque un compito specifico da realizzare in occasione delle celebrazioni eucaristiche. La **funzione regale**, infine, spetta al primo posto ai vescovi e ai preti, qualificati per mezzo dell’ordinazione sacramentale per agire *in persona Christi capitis*; tutti i battezzati partecipano alla funzione regale del Cristo nella misura in cui sono chiamati a rendersi reciprocamente il servizio pastorale della diaconia.

Conviene differenziare la partecipazione alla triplice funzione del Cristo da una parte come **partecipazione comune** fondata sul battesimo e la cresima e, d’altra parte, come **partecipazione ministeriale** fondata sul sacramento dell’ordine. Da qui sgorgano varie condizioni di azione per i diversi membri della Chiesa: tutti i cristiani sono abilitati, grazie al loro battesimo e alla loro cresima, ad agire cristianamente partecipando alla missione della Chiesa. Parliamo qui della vita personale di fede, che comporta la

testimonianza di fede in parole e in opere, come pure la partecipazione attiva alla vita e alla missione della Chiesa. Il sacramento dell’Ordine comporta la capacità dell’**agire ministeriale in persona Christi capitis**. Questo agire, riservato ai ministri ordinati, si radica nella partecipazione piena alla triplice funzione di Cristo, come il Concilio ha spiegato parlando del vescovo. La ragione per la quale i ministri ordinati portano la responsabilità principale della missione della Chiesa è questa.

In questa responsabilità i vescovi (o i parroci che li rappresentano) possono designare dei laici per un’**azione pastorale in loro nome e per loro mandato**. Grazie a questo mandato, questi laici ricevono una **partecipazione propria** alla triplice funzione di Cristo. Così i numerosi servizi di benevolato o volontariato, senza i quali la vita della Chiesa non sarebbe oggi immaginabile, esprimono in modo particolare, secondo i diversi mandati concreti, l’uno o l’altro aspetto della triplice funzione di Cristo.

Grazie alla sua partecipazione piena alla triplice funzione del Cristo, il ministro ordinato ha il compito di attestare alla comunità la sua origine e la sua dipendenza da Cristo e di confermarla nella sua missione. In vista di questo compito i ministri ordinati sono provvisti della *sacra potestas*, cioè del pieno potere ecclesiale, che spetta loro in virtù della loro ordinazione. I laici ai quali è affidata per mandato una corresponsabilità nella missione della Chiesa possono essere chiamati, precisamente in virtù di questo mandato, a una **cooperazione all’esercizio** del potere ecclesiale. Così il can. 129 § 2 recita: “Nell’esercizio della medesima potestà, i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto”. Questa distinzione tra la detenzione del potere ecclesiale e la cooperazione al suo esercizio è fondamentale per la comprensione della natura del servizio degli assistenti pastorali¹³.

¹² CIC 1983, Prefazione.

¹³ Poiché la concezione dogmatica dei “ministeri” non coincide con l’accezione canonica del medesimo termine, ne risultano dei malintesi nel discorso sui ministeri nella Chiesa. Per una precisione linguistica è meglio parlare di “ministeri” quando si tratta di ministri ordinati e di “servizi” quando si vuole designare i servizi di laici incaricati.

c) *Carismi e servizi nella Chiesa*

Quando si tratta di affidare a dei laici questa cooperazione, la dottrina teologica dei carismi è decisiva per la comprensione conciliare della Chiesa e del laicato. Lo Spirito Santo anima la Chiesa e “distribuisce la varietà dei suoi doni con magnificenza proporzionata alla sua ricchezza e alle necessità dei ministeri (cf. 1Cor 12, 1-11)” (LG 7). Lo Spirito Santo è come l’anima del corpo di Cristo, della Chiesa: esso “unisce e anima” i diversi membri. “Distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a lui” (1Cor 12, 11), dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi vari incarichi e uffici utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa [...]. Questi carismi, dai più straordinari a quelli più semplici e più largamente diffusi, siccome sono soprattutto adatti alle necessità della Chiesa e destinati a risponderci, vanno accolti con gratitudine e consolazione” (LG 12). “Dall’aver ricevuto questi carismi [...], sorge per ogni credente il diritto e il dovere di esercitarli per il bene degli uomini e a edificazione della Chiesa sia nella Chiesa stessa che nel mondo con la libertà dello Spirito, il quale ‘soffia dove vuole’ (Gv 3, 8), e al tempo stesso nella comunione con i fratelli in Cristo, soprattutto con i propri pastori” (AA 3).

I carismi possono essere compresi come una disposizione derivata dalla grazia di Dio e conferita dallo Spirito Santo a una persona singola in vista di un servizio nella comunità della salvezza che è la Chiesa e nel mondo. Sono in qualche modo un “dono sovrabbondante”, nel senso di una grazia attribuita liberamente da Dio (grazia per il servizio, *gratia gratis data*); si aggiungono ai doni fondamentali necessari a tutta la vita cristiana (grazia santificante, *gratia gratum faciens*). E’ la ragione per la quale i carismi non possono essere trasmessi nemmeno per mezzo di una ordinazione. E’ piuttosto l’ordinazione che presuppone l’esistenza di alcuni carismi, così come la disponibilità per la grazia promessa in vista del ministero. I carismi tuttavia non sono soltanto delle grazie di

servizio importanti per i ministri ordinati, ma rendono egualmente atti a diversi altri servizi.

La “competenza ermeneutica” richiamata qui sopra (I.1.d) può essere considerata come un carisma particolare con il quale possono essere gratificati dei laici al servizio della Chiesa. Essa è data ad alcuni in circostanze odierne particolari (cf. LG 12), in vista di condurre alla fede, alla Chiesa e alla celebrazione dei sacramenti gli uomini che sono in ricerca e che si sono allontanati dalla Chiesa. Oltre a questo carisma, spiegato qui in modo più dettagliato, esiste un gran numero di altri carismi che rendono i laici atti al servizio della Chiesa e alla collaborazione al ministero dei pastori: ad esempio il carisma di insegnare e quello di governare o ancora il carisma dell’accompagnamento spirituale o del discernimento degli spiriti.

In forza del suo servizio particolare tocca innanzitutto al vescovo discernere i carismi dei fedeli, confermarli e attivarli per l’edificazione della comunità. Solo nella fede nell’azione di Dio, che non cessa di dispensare le sue grazie, i carismi possono essere riconosciuti dall’esterno in quanto tali; è solo nella fede che possono essere percepiti e accettati dalla persona stessa.

Questo manifesta la duplice struttura della Chiesa nelle sue dimensioni carismatica e gerarchica, come la sviluppa il Concilio in LG 4: “Egli (lo Spirito Santo) introduce la Chiesa nella pienezza della verità (cf. Gv 16, 13), la unifica nella comunione e nel ministero, la provvede e dirige con diversi doni gerarchici e carismatici, la abbellisce dei suoi frutti (cf. Ef 4, 11-12; 1Cor 12, 4; Gal 5, 22)”. Sia la dimensione carismatica sia la dimensione gerarchica sono indispensabili alla vita della Chiesa; procedono di pari passo e non devono mai essere opposte l’una all’altra. Il sacramento dell’Ordine abilita tuttavia i ministri ordinati, tenendo conto dei carismi presupposti, a un ministero particolare, che nessun’altro può realizzare. La loro operatività sacramentale non

appare soltanto in occasione della celebrazione dei sacramenti, ma anche nell'annuncio del Vangelo e nel governo delle comunità. E' precisamente in ragione del fatto che il governo è legato nella Chiesa all'ordinazione sacramentale che il ministro ordinato ha il diritto e il dovere di esaminare i carismi che si manifestano e di riconoscerli.

d) Gli studi teologici come condizione previa al servizio nella Chiesa

Oltre ai carismi specifici, un servizio nella Chiesa esige parimenti una formazione teologica adeguata. Il Concilio di Trento ha richiesto per tutti i preti degli studi teologici a livello universitario o nel contesto dei seminari. Dopo il Concilio Vaticano II, in modo particolare nei paesi germanofoni, un numero crescente di laici che non si orienta al sacerdozio studia nelle facoltà di teologia e istituti analoghi. Il Diritto canonico del 1983 parla di un diritto dei laici di acquisire una conoscenza più profonda delle scienze sacre (can. 229 § 2) e della possibilità, se ci sono i requisiti necessari, di "ricevere dalla legittima autorità ecclesiastica il mandato di insegnare le scienze sacre" (can. 229 § 3). Al momento il numero delle persone in formazione per un servizio ecclesiale è cresciuto notevolmente. Noi possiamo considerarlo un segno dei tempi ed accoglierlo con gratitudine come dono di Dio. Il desiderio di meglio conoscere la rivelazione divina e la fede della Chiesa per mezzo di studi impegnativi può già essere considerato come l'indizio di una disponibilità particolare al servizio e forse anche come un carisma corrispondente. Tuttavia è necessario esaminare questa disponibilità e questo carisma prima di concedere il mandato per un servizio della Chiesa.

e) Mandato episcopale in vista di un servizio nella Chiesa

Spetta al vescovo verificare i carismi, determinare il percorso di formazione teologica adeguata e concedere il mandato in vista di

un servizio nella Chiesa. E' soltanto grazie a questo mandato episcopale che dei laici esercitano in modo legittimo dei servizi ecclesiali, come quello di assistente pastorale. L'accoglienza di un mandato episcopale manifesta chiaramente che colei o colui che lo riceve svolge il proprio servizio non in nome proprio o solo in base alla sua competenza, ma a nome della Chiesa e in quanto collaboratrice o collaboratore del vescovo: nella misura in cui questi accorda alla persona interessata di partecipare all'esercizio della sua missione di pastore. Per il fatto che i parroci e gli amministratori parrocchiali partecipano alla missione pastorale per mezzo della loro ordinazione e della loro nomina, sono anche abilitati a riconoscere in parrocchia dei segni di capacità a servire la Chiesa nell'annuncio della Parola. Di conseguenza essi possono attribuire, secondo le direttive delle varie diocesi, un mandato corrispondente per il servizio di catechista, di lettore o di lettrice e, col permesso del vescovo, anche di ministro per il servizio straordinario dell'eucaristia.

Per il conferimento di un mandato episcopale è importante precisare i criteri "secondo cui devono essere scelti i destinatari di ciascun ministero" (ChL 23, 10). E' fondamentale il fatto che il mandato si appoggia su dei carismi riconosciuti come pure su un'attitudine al servizio manifestata dalla persona. Nel Codice di diritto canonico (can. 1172 § 2) il legislatore ha fissato quattro condizioni per il conferimento di una autorizzazione episcopale: pietà, scienza, dottrina e vita integra.

La necessità di un mandato episcopale evita l'attribuzione indebita di una serie di poteri. Di fatto è necessario tener presente quanto segue:

1. Un mandato episcopale deve essere concesso in modo esplicito e non può mai essere semplicemente presunto.
2. Il suo contenuto specifico e i suoi limiti sono chiaramente fissati caso per caso in un atto amministrativo.
3. Questo modo di fare tutela il servizio dell'assistente pastorale, uomo o donna, nella sua specificità, e dà spazio ad altri

numerosi servizi di laici a tempo parziale, siano essi remunerati o volontari.

4. I diaconi esercitano il loro ministero grazie a un potere ordinario e senza limiti di applicazione.

Storicamente il mandato ecclesiale per gli assistenti pastorali è stato regolamentato nel 1978 per le diocesi svizzere di lingua tedesca¹⁴. Questo regolamento prevede per alcune diocesi, oltre la *Missio canonica*, una *Institutio* quale è stata introdotta da “*Ministeria quaedam*”, per il servizio di accolito e di lettore.

La *Missio canonica* è un mandato che copre un settore particolare di lavoro. Costituisce il fondamento giuridico per un’attività in un luogo determinato ed è attribuita per scritto dal vescovo.

L’*Institutio* data a degli assistenti pastorali corrisponde al loro impiego da parte del vescovo in vista di un’attività pastorale illimitata nel corso del tempo. In virtù dell’*Institutio*, l’assistente pastorale si obbliga al servizio del vescovo e della diocesi. Egli si dichiara pronto a ricevere i suoi compiti pastorali da parte del vescovo e riconosce di esserne responsabile davanti a lui. Il vescovo, da parte sua, si impegna a cercare un posto che corrisponda all’esperienza, alle attitudini dell’assistente pastorale, e che tenga presente le necessità della diocesi, oltre che a dargli la missione corrispondente. L’*Institutio* è data abitualmente nel contesto di una celebrazione liturgica.

L’*Institutio* sottolinea che gli assistenti pastorali si impegnano al servizio di una diocesi in maniera stabile e che sono così ammessi a una partecipazione quasi “istituzionalizzata” all’esercizio della missione pastorale del vescovo, ai sensi del can. 129 § 2.

“In particolare i pastori sono esortati a ‘riconoscere e promuovere i ministeri [*ministeria*], gli uffici [*officia*] e le funzioni [*functiones*] dei fedeli laici, che hanno il loro fondamento sacramentale nel battesimo e nella confermazione, nonché, per molti di loro, nel

¹⁴ Cf. Direttive per l’impegno degli assistenti pastorali nelle diocesi di Basilea, Coira e San Gallo, 1978.

matrimonio’ (cf. ChL 23). In realtà la vita della Chiesa in questo campo ha conosciuto, soprattutto dopo il notevole impulso del Concilio Vaticano II e del Magistero pontificio, una sorprendente fioritura di iniziative pastorali” (*Instructio*, Introduzione, § 4).

f) *Servizi dei laici inviati in quanto servizi di diaconia*

Nella Chiesa antica il vescovo era coadiuvato in modo particolare da diaconi che realizzavano compiti non solo amministrativi e caritativi, ma collaboravano anche al servizio liturgico e all’annuncio della parola. Dal punto di vista della storia della Chiesa, come certamente dal punto di vista del diritto, i nuovi servizi dei laici potrebbero essere posti tra il lettorato e l’accolitato da una parte e il diaconato dall’altra. I lettori ricevono un mandato per proclamare la Parola di Dio e gli accoliti il mandato di collaborare all’edificazione del Corpo di Cristo (cf. Liturgia dei mandati). In forza della loro ordinazione i diaconi sono ministri ordinari del Battesimo. Sono chiamati a pronunciare l’omelia e assistere al sacramento del Matrimonio e compiere i servizi che sono loro riservati durante la celebrazione dell’Eucaristia. La loro ordinazione manifesta chiaramente che svolgono questi compiti diaconali “in persona Christi”. Tranne che per quel che concerne il servizio liturgico e della Parola, i laici possono per principio essere incaricati per compiti specificamente diaconali. Non a caso i nuovi servizi dei laici sono nati contemporaneamente alla reintroduzione del diaconato permanente. Sembra un fatto positivo che dei laici che hanno ricevuto un mandato facciano prima o poi la domanda di essere ordinati diaconi. L’ordinazione diaconale resta riservata agli uomini.

g) *Partecipazione all’esercizio del potere ecclesiale di governo*

Fra i carismi dati ad alcuni fedeli si trova anche quello di assicurare una funzione di governo (cf. 1Cor 12, 28). Il vescovo può essere spinto a riconoscere questo carisma e a incaricare dei

laici che presentano tale attitudine a partecipare all'esercizio del suo potere di governo. Il fatto è che il governo della Chiesa comporta numerosi incarichi che non richiedono un'ordinazione sacramentale, ma sono piuttosto di natura diaconale, come per esempio l'amministrazione dei beni, l'organizzazione delle comunità, la direzione del personale, il servizio spirituale della comunità.

Tuttavia, in ogni parrocchia retta congiuntamente da un laico, al fine di manifestare chiaramente che un compito ecclesiale di governo non può essere svolto in ultima istanza che *in persona Christi capitis*, un prete è nominato come moderatore responsabile della pastorale, ai sensi del can. 517 § 2.

Per facilitare la comprensione di quanto detto sopra, si può distinguere da una parte il **potere di governo** propriamente detto, che, visto il suo legame con il ministero ordinato, può essere trasmesso solo a un ministro ordinato, e dall'altra, il **potere d'azione**, che specifica un modo concreto per partecipare al potere di governo. Dei laici possono essere investiti di un mandato episcopale per un tale "potere di azione".

h) Opzione per la pastorale regionale di cooperazione suscitata dal Concilio

In seguito agli impulsi dati dal Concilio, una Chiesa che considera seriamente la collaborazione di diverse persone incaricate di un servizio o di un ministero si deve sforzare oggi di promuovere e di vivere maggiormente il modello di una pastorale di comunione: ministri ordinati e laici svolgono assieme l'unica missione della Chiesa, e questo in virtù delle loro mansioni sacramentali e del loro mandato ecclesiale. Ne risulta una moltitudine di servizi ecclesiali a tempo pieno, a tempo parziale e di volontariato, che costituiscono per la Chiesa un grande arricchimento. Mentre un tempo la pastorale era quasi esclusivamente compito dei preti, oggi è vista nella prospettiva di una stretta collaborazione tra

ministri ordinati e laici incaricati. Affinché questa collaborazione riesca, è indispensabile che si arrivi ad una comprensione chiara dei diversi servizi differenziandoli in modo oculato. I ministri ordinati e i laici incaricati per la pastorale dovrebbero capirsi meglio, come una squadra nella quale quello che ogni membro svolge, in virtù del suo mandato particolare, è sempre sostenuto da tutti e nella quale la responsabilità di ciascuno non è mai vista o vissuta in uno spirito di concorrenza.

Papa Giovanni Paolo II diceva nel 1980 a dei laici impegnati nella pastorale della Chiesa: "Il vostro ministero occupa un posto particolare fra tutti i servizi dei laici. Contribuisce in effetti alla costruzione delle comunità, alla testimonianza del Vangelo nei differenti gruppi della comunità e nelle differenti situazioni della vita, a condurre verso la Chiesa coloro che ne sono lontani e alla formazione dei collaboratori volontari. Il gran numero di laici impegnati nel settore sanitario ha smentito tutti i pronostici pessimistici. Quanti giovani sono in effetti pronti per questo servizio! Riflettendo, nessuno può sostenere che il Vangelo abbia perso la sua forza di seduzione"¹⁵.

Sia la collaborazione tra sacerdoti, diaconi, religiosi e laici, sia la partecipazione visibile delle donne alla vita della Chiesa sono opera dello Spirito. I Padri del Sinodo dei Vescovi sulla vocazione e la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo ne hanno visto il segno nel modo in cui "lo Spirito ha continuato a ringiovanire la Chiesa, suscitando nuove energie di santità e di partecipazione in tanti fedeli laici" (ChL 2).

i) L'accompagnamento spirituale dei laici aventi un mandato

Il mandato dei laici al servizio della Chiesa non si fonda solamente, come è stato dimostrato, sull'appello indirizzato a tutti

¹⁵ Giovanni Paolo II, Discorso ai laici impegnati nel servizio della Chiesa, Cattedrale di Fulda, 18 novembre 1980 ("Documentation catholique" n. 1798, 21 dicembre 1980, p. 1156-1157).

i battezzati e confermati a collaborare attivamente all'opera salvifica della Chiesa. Fondamentali sono prima di tutto i carismi dati dallo Spirito Santo ad alcune persone. Queste devono dunque essere molto attente nell'ascoltare le ispirazioni dello Spirito e maturare nella loro vita spirituale già durante il tempo della formazione, ma soprattutto nel corso del servizio ecclesiale. E' solamente grazie ad una vita spirituale intensa, che dona loro accesso al senso profondo di un servizio svolto nella Chiesa nel nome del vescovo, che queste persone svolgeranno i loro compiti con gioia e soddisfazione e troveranno il loro posto specifico e la loro identità in quanto assistenti pastorali delegati nella Chiesa cattolica.

Per mantenere questo concetto di servizio ecclesiale è necessario promuovere un accompagnamento mistagogico, che permetta ad ogni persona attiva nella Chiesa, prete e laico, di approfondire le dimensioni spirituali del suo agire. Bisogna intendere per mistagogia "l'iniziazione ai santi misteri" della Chiesa e della liturgia; si tratta dunque più di una appropriazione spirituale di quello che si è e di quello che si fa in quanto ministri ordinati o laici delegati, che nemmeno della trasmissione di una scienza.

Per promuovere questa spiritualità del servizio dei laici, sono indispensabili un accompagnamento spirituale personale, una formazione permanente appropriata e il dialogo spirituale fra assistenti pastorali. Quanto a noi, vescovi, ci sforzeremo di rendere questo aiuto alla vita spirituale facilmente accessibile alla persone da noi delegate. Speriamo così di contribuire affinché il servizio ecclesiale sia sorgente di una vera gioia per tutti i laici attivi nella pastorale e di una realizzazione sia personale che professionale, affinché questo servizio porti frutti per la vita della Chiesa.

Seconda parte

LINEE DIRETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI ASSISTENTI PASTORALI (UOMINI E DONNE) NELL'ANNUNCIO DELLA PAROLA, NELLA LITURGIA E NELLA GUIDA DELLA COMUNITA'

Introduzione

Dalle riflessioni teologiche sulla natura dei servizi ecclesiali affidati a laici incaricati dal Vescovo, scaturiscono alcune regole e norme pratiche per l'assunzione di questi servizi.

Le richiamiamo nei paragrafi seguenti, chiedendo a tutte le persone coinvolte di attenersi a queste direttive. Solo così la pastorale e il servizio ecclesiale, nella nostra particolare situazione, potranno essere garantiti nel miglior modo possibile, salvaguardando la struttura sacramentale e trinitaria della nostra Chiesa in comunione con la Chiesa universale.

Parecchie delle direttive seguenti si riferiscono in primo luogo alle regioni di lingua tedesca delle nostre diocesi. Soprattutto in queste, infatti, vi sono laici con una completa formazione teologica e incaricati dal Vescovo per un impegno nel servizio ecclesiale.

Vogliamo anzitutto ringraziare di tutto cuore, a nome della Chiesa e delle nostre parrocchie, questi laici per il loro servizio, svolto spesso disinteressatamente e con grande impegno personale, ed esprimere loro la nostra fiducia. Senza di loro un'adeguata pastorale non sarebbe quasi più possibile nel nostro paese; li ringraziamo per la testimonianza di fede e di amore alla Chiesa dimostrata con la scelta di questo impegno professionale. Un'espressione della nostra grande stima e fiducia è l'incarico conferito abitualmente dal Vescovo stesso (*missio canonica*).

Impartiamo questi incarichi nel senso della *Instructio* sui servizi dei laici: “La stessa normativa del Codice di Diritto Canonico ha offerto possibilità nuove che però vanno applicate rettamente, per non cadere nell’equivoco di considerare ordinarie e normali soluzioni normative che sono state previste per situazioni straordinarie di mancanza o di scarsità di sacri ministri” (*Instructio*, 34)¹⁶.

L’incarico di laici per il servizio ecclesiale indica - ci sembra - un vero e lodevole progresso dei servizi ecclesiali e di nuove forme di partecipazione dei laici alla vita della Chiesa. Tuttavia c’è anche il pericolo che, con la crescente diminuzione dei presbiteri, la missione specifica e il compito dei ministri ordinati non vengano più sufficientemente percepiti. Se nelle nostre parrocchie i fedeli fanno sempre più l’esperienza “che le cose vanno bene anche senza il prete”, è segno che questo pericolo è molto concreto. Vuol dire che quanto il ministero ordinato rappresenta non è più sufficientemente compreso: vale a dire che la Chiesa, Corpo di Cristo, non può vivere senza il suo Capo, Cristo. Solo in virtù dello Spirito, accordato attraverso il Battesimo, la Confermazione e l’Ordinazione presbiterale, i Sacramenti della Chiesa possono essere celebrati e la Parola di Dio può essere annunciata.

Nell’accordare incarichi di servizio ecclesiale stiamo perciò attenti al fatto che le facoltà straordinarie derivanti siano date con discrezione e non cumulate. In tal modo i diversi carismi ottengono il necessario rilievo e il ministero consacrato non viene sminuito. Solo con la diversità dei servizi si arriva a una vera pastorale di cooperazione nello spirito del Concilio. La collaborazione riesce nel miglior modo possibile ed è più feconda per

l’annuncio, la liturgia e l’animazione della comunità, quando tutti rispettano i contenuti dei rispettivi incarichi ricevuti dal Vescovo.

Se riteniamo necessaria, fruttuosa e responsabile la collaborazione di laici incaricati nell’annuncio della Parola e nel lavoro pastorale in seno alla comunità, saremo però cauti nel dispensare incarichi straordinari per la celebrazione dei Sacramenti, giacché questo ambito è di competenza dei ministri consacrati.

Siamo coscienti del prezzo da pagare per questa cautela: per non pochi fedeli in varie parrocchie l’accesso ai Sacramenti sarà più difficile; e potranno partecipare all’Eucaristia con minor frequenza. Incoraggiamo perciò le comunità parrocchiali a sviluppare idee innovative nella pastorale dei Sacramenti, affinché, anche nelle parrocchie dove mancano i preti, non si debba rinunciare troppo spesso alla celebrazione dei Sacramenti. Pensiamo a nuove forme di collaborazione interparrocchiale e a più frequenti celebrazioni regionali. Questo appare tanto più evidente dove, accanto alla mancanza dei preti, si lamenta una crescente “mancanza di comunità”, perché la cerchia dei fedeli praticanti diventa visibilmente più esigua.

Un secondo prezzo da pagare per la nostra cautela sarà la perdita di relazione personale con chi celebra il Sacramento. La celebrazione non sarà più possibile dappertutto nella maniera consueta e desiderata. La relazione si stabilirà invece maggiormente con i laici incaricati della preparazione ai Sacramenti. Questi laici si assumono così il compito di aiutare i fedeli a vivere la loro vita di fede nella situazione attuale e a far crescere la consapevolezza del dono grande che Dio fa loro nei Sacramenti tramite il ministero del prete.

Questo aiuto alla gente degli assistenti pastorali nell’assimilare e attuare i doni di Dio presuppone negli assistenti stessi un rapporto personale con il Vangelo e con i Sacramenti e l’impegno costante

¹⁶ Istruzione su alcune questioni concernenti la collaborazione dei laici al ministero dei preti, del 15 agosto 1997. Conclusione, p. 1018 (detta in seguito “*Instructio*”). La numerazione delle pagine rinvia a “*Documentation catholique*” n. 2171 del 7 dicembre 1997).

di forgiare la propria vita attingendo a queste sorgenti vive della fede cristiana. Se il servizio degli incaricati scaturisce da una siffatta spiritualità laica, i fedeli lo percepiranno come ponte valido tra la loro vita quotidiana e la Parola di Dio e i Sacramenti offerti dalla Chiesa.

II Direttive

I. Laici nel servizio ecclesiale

Nell'evangelizzazione, che è annuncio in senso lato, il Concilio Vaticano II ha visto uno dei compiti principali dei laici, "essendo partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo" (AA 2). "Tale apostolato non consiste soltanto nella testimonianza della vita; il vero apostolo cerca le occasioni per annunciare Cristo con la parola sia ai non credenti per condurli alla fede, sia ai fedeli per istruirli, confermarli ed indurli ad una vita più fervente; [...] nel cuore di tutti devono echeggiare le parole dell'Apostolo: 'Guai a me se non annunciassi il Vangelo' (1 Cor 9,16)" (AA 6).

E' già in sé annuncio ogni azione pastorale, come pure ogni celebrazione liturgica. Luogo privilegiato è poi la catechesi, nella quale già da anni si apprezza la collaborazione dei laici (cf. cann. 776, 780, 804 § 2, 805). In questo ambito rientrano la dottrina e la ricerca teologica, dove sempre più teologi e teologhe laici sono attivi in piena responsabilità (cf. cann. 229 §3, 812, 815, 218). Anche per il lavoro missionario possono essere inviati dei laici (AG n. 41; cann. 781, 784, 785). Infine, secondo il diritto canonico, i laici possono essere "ammessi" al servizio della predicazione "se in determinate circostanze lo richieda la necessità o in casi particolari l'utilità lo consigli" (can. 766).

Questo servizio della predicazione può essere svolto da teologi e teologhe laici incaricati in occasione della Liturgia della Parola,

che raccomandiamo alle comunità come celebrazione domenicale quando, per mancanza del prete, l'Eucaristia non può essere assicurata¹⁷. "La responsabilità per la celebrazione domenicale della Parola di Dio è del Vescovo. E' lui a trasmetterne l'incarico a un diacono o a un laico incaricato della pastorale"¹⁸.

Poiché l'omelia, cioè l'annuncio e la spiegazione dei testi scritturali proclamati durante l'Eucaristia, soprattutto del Vangelo, è parte integrante della celebrazione eucaristica, essa è riservata per principio al presbitero celebrante o a un altro prete o diacono che lo supplisce (can. 767 § 1). L'unità della persona deve sottolineare che nella celebrazione eucaristica la Liturgia della Parola e la Liturgia sacramentale sono unite in modo inscindibile. Si stabilisce in pari tempo che nei giorni domenicali e festivi l'omelia "può essere tralasciata solo per gravi motivi" (can. 767 §2). Anche l'"Introduzione generale al Messale Romano" raccomanda che l'omelia durante la celebrazione eucaristica sia fatta di solito da colui che presiede l'assemblea¹⁹.

Con la formulazione "per regola generale" l'"Introduzione generale al Messale Romano" indica la possibilità che l'omelia sia fatta anche da un altro prete o da un diacono. Nelle grandi parrocchie della Svizzera tedesca questa usanza è già in atto da tempo. Questa prassi ha fatto sì che fosse percepita come cosa naturale che anche gli assistenti pastorali predicassero. Diversi servizi non sono più sentiti di competenza dei ministri consacrati. Questo però non corrisponde alle norme canoniche.

¹⁷ Cf. Codice di diritto canonico, 1983, can. 1248 § 2, come pure il Rituale dei Vescovi della Svizzera tedesca, "Die Wortgottesfeier. Der Wortgottesdienst der Gemeinde am Sonntag. Vorsteherbuch für Laien", 1997.

¹⁸ Cf. Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del prete (Congregazione per il Culto Divino, 1988) n. 24 ("Documentation catholique" n. 1972, del 20 novembre 1983, p. 1103).

¹⁹ Cf. Institutio Generalis Missalis Romani, in: Missale Romanum, 17-92, n. 42.

Non è nostra competenza dichiarare insignificanti queste direttive, né abrogarle²⁰. Nei punti seguenti indichiamo la prassi liturgica nelle diocesi della Svizzera tedesca.

Un annuncio della Parola di Dio adeguato alle necessità dei fedeli presuppone una preparazione accurata e prolungata nel tempo, fatta con gli studi teologici, e poi una preparazione prossima per la singola omelia. Per adempiere a questa esigenza e d'altra parte sollevare un poco in questo campo i preti, sempre meno numerosi e sempre più anziani, accettiamo che assistenti pastorali (uomini e donne) adeguatamente formati e preparati, inseriti nella pastorale per incarico vescovile (*missio canonica*), previa intesa con il parroco, rispettivamente con il prete celebrante, propongano al posto dell'omelia una breve predica intonata alla celebrazione del giorno, oppure una meditazione²¹.

Si trovi il modo appropriato, per es. la benedizione del celebrante o una sua parola introduttiva, per far notare che chi predica lo fa in sua rappresentanza. Consideriamo un abuso se a un prete venuto a supplire, che è atto e disposto a preparare e a tenere lui stesso l'omelia, sia rifiutato questo diritto.

²⁰ Una decisione della Commissione pontificia per l'Interpretazione autentica dei Decreti del Concilio Vaticano II dell'11.01.1971 ha ritenuto che l'omelia non deve essere fatta da un laico (cf. "Documentation catholique" no. 1951, del 15 agosto 1971, p. 704). Cfr. Instructio, art. 3 Disposizione pratiche, DC 2171, p. 1014-1015 e l'Instructio Redemptionis Sacramentum, del 25 marzo 2004, § 74 e 64-66.

²¹ Secondo il can. 764, il servizio della predicazione necessita di una *facultas* (facoltà) corrispondente, che appartiene di diritto al ministro ordinato in virtù della sua ordinazione, ma che può essere ristretta o ampliata. Contrariamente a una *potestas* (potere), una *facultas* può per principio essere delegata anche a dei laici. Nel caso della predicazione, il parroco può farlo in casi particolari, come ad esempio per una catechista in occasione di una celebrazione per bambini. Il conferimento della *facultas* a teologi o teologhe laici per un servizio regolare di predicazione rimane tuttavia riservata al vescovo.

Ci sta molto a cuore che nelle prediche domenicali venga veramente annunciata la Parola di Dio e la fede della Chiesa venga spiegata in modo completo, facendola penetrare in tutti gli ambiti della vita. Piani tematici di predicazione, in vista di una esposizione sistematica alla comunità, per esempio in Quaresima, sono da raccomandare; tuttavia devono sempre mantenere il collegamento con i testi biblici della domenica. Ci si deve accordare per tempo sulle prediche, prendendo contatto con il celebrante che viene da fuori, quando questo è il caso.

Preghiamo tutte le persone coinvolte in questo discorso di non fare un uso estensivo di questi nostri permessi e di non dedurre da essi il diritto vero e proprio di predicare degli assistenti pastorali, diritto che non è di loro competenza. Preti e diaconi, in forza della loro consacrazione, sono i primi annunciatori del Vangelo nelle parrocchie e devono adempiere questo mandato regolarmente.

2. Collaborazione dei laici nel servizio sacramentale

La Chiesa ha una comprensione sacramentale di se stessa: è in Cristo, Sacramento primordiale, Sacramento universale di salvezza nella totalità di tutti i suoi membri: "il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano" (LG 1). Nella celebrazione liturgica dei singoli Sacramenti da parte di tutta la comunità dei credenti si realizza questa sacramentalità. La Chiesa vi festeggia la salvezza donata da Dio in Gesù Cristo, che nella celebrazione diventa nuova realtà.

La Liturgia è la celebrazione comunitaria di tutto il popolo di Dio in virtù del sacerdozio comune accordatogli nel Battesimo. Nel rispetto della natura di ogni singolo servizio, gli incaricati e i consacrati trovano la loro realizzazione personale e così gli assistenti pastorali non appaiono più come surrogati dei preti, ciò che effettivamente non sono.

In ogni celebrazione liturgica è presente Cristo stesso: “Per realizzare un’opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale nelle azioni liturgiche. E’ presente nel Sacrificio della Messa, sia nella persona del ministro [...] sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. E’ presente nei sacramenti, al punto che quando uno battezza, è Cristo stesso che battezza. E’ presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. E’ presente infine quando la Chiesa prega e loda [...] (SC 7).

Per questa ragione presidente delle celebrazioni sacramentali è il prete o il diacono, che in virtù della consacrazione rappresenta visibilmente in esse l’azione di Cristo.

a) Lo spazio liturgico che compete ai laici nell’Eucaristia

Nell’Eucaristia la funzione di presidente spetta al prete. Questo per manifestare che il vero celebrante è il Cristo Risorto. La presidenza del prete deve perciò essere chiara e visibile.

L’ufficio di presidente si esprime anzitutto nei riti d’introduzione e di conclusione, con la benedizione presbiterale e con le cosiddette “preghiere di presidenza”. Le preghiere di apertura, sopra le offerte e dopo la Comunione sono le cosiddette “collette”, ossia preghiere riassuntive, che devono essere pronunciate dal celebrante.

Se ritenuto opportuno, le collette possono essere precedute da intenzioni personali di preghiera, espresse anche da laici. Questi esercitano il loro sacerdozio comune nel modo più chiaro nella preghiera vicaria per altre persone, ossia nelle intercessioni, dette “Preghiera dei fedeli”.

La preghiera eucaristica è la parte più intoccabile della celebrazione dell’Eucaristia. Siamo a conoscenza che in diverse parrocchie è ormai usanza che i laici intervengano nella

proclamazione del Canone, per esempio al Memento Ecclesiae o al Memento mortuorum et sanctorum. Nei casi più estremi, al prete non restano che le parole della consacrazione. Così l’unità della Preghiera eucaristica viene infranta e si ritorna a una comprensione preconciliare dell’Eucaristia, concentrata fortemente sul solo momento della consacrazione.

La Preghiera eucaristica è nel contenuto e nella composizione una preghiera unitaria; perciò, in tutta la sua estensione, è di spettanza del prete. E’ vero che il prete la pronuncia a nome della comunità, ma non per questo può essere detta dalla comunità o da un laico incaricato, neppure in singole parti.

Bisogna infine evitare una quasi concelebrazione dei laici con i preti e per questo va rispettata una conveniente distanza dei laici dall’altare dell’Eucaristia. Il diacono stesso non rimane direttamente vicino all’altare durante la preghiera eucaristica, ma arretra leggermente, sulla destra dietro il celebrante.

b) Amministrazione straordinaria del Battesimo da parte di laici

Il Battesimo trasmette assieme alla Confermazione il sacerdozio regale comune di tutti i fedeli, vera partecipazione al Sacerdozio di Cristo. Perciò, in linea di massima, l’amministrazione del Battesimo rimane legata al ministero ordinato, che rappresenta nella Chiesa il Sacerdozio di Cristo. Fin dagli inizi della Chiesa, i Sacramenti dell’iniziazione cristiana sono stati legati al ministero ordinato. Anche nelle Chiese riformate l’amministrazione del Battesimo è legata al pastore. Una delega generalizzata della potestà di battezzare agli assistenti pastorali potrebbe creare problemi anche nell’ottica ecumenica; potrebbe anzi mettere in gioco il riconoscimento vicendevole del Battesimo.

Tuttavia, in singoli casi, può essere necessario che un assistente pastorale riceva la potestà straordinaria di battezzare. Ciò avviene

a norma dei cann. 230 §3 e 861 §2, che permettono il conferimento del Battesimo da parte di laici quando “un ministro ordinario non è presente o è impedito” (can. 861 §2). Normalmente non si tratta di assenze brevi (per es. per vacanze) del ministro ordinario o di un impedimento dovuto a malattia. In questi casi si raccomanda di rendere esplicita l'accoglienza nella comunità della Chiesa, mediante un rito proprio, l'unzione post-battesimale.

Se in una parrocchia sono molto numerosi i Battesimi, è meglio introdurre celebrazioni comunitarie del Sacramento (nelle cosiddette “domeniche del Battesimo”), piuttosto che dare un incarico regolare della loro amministrazione agli assistenti pastorali. Così viene dato maggior risalto al carattere comunitario del Sacramento come accoglienza nella Chiesa che vive nella comunità parrocchiale, in opposizione alla tendenza indesiderata di una sua privatizzazione. Celebrazioni comunitarie del Sacramento rispondono anche alla raccomandazione che il Battesimo “venga di regola celebrato in domenica e, quando è possibile, nella notte di Pasqua”(can. 856).

Le celebrazioni comunitarie del Battesimo possono essere preparate con una catechesi comune prolungata, tenuta da un assistente pastorale o da un catechista, che poi collaborano nell'amministrazione del Sacramento, per es. con una breve allocuzione.

In alcune parrocchie vige la prassi che i bambini battezzati per delega vengano poi accolti nella comunità durante un'Eucaristia parrocchiale con rito proprio (che prevede per es. l'unzione che vien fatta alla fine del Battesimo). Ciò si ricollega alla più antica usanza di recuperare e valorizzare in chiesa i significativi momenti del Sacramento, quando era amministrato d'urgenza. Tali riti erano di competenza dei ministri consacrati.

c) *Assistenza straordinaria di laici al Matrimonio*

Per principio la delega a laici di assistenza al matrimonio sarebbe meno problematica della delega per il Battesimo. Infatti, nella comprensione della Chiesa latina, non si tratta di amministrare il Sacramento, ma solo di farvi da testimoni ecclesiali qualificati. Il Concilio di Trento ha dato questa prescrizione come garanzia di sicurezza del diritto, necessaria per la validità del matrimonio²². Probabilmente per lo stesso motivo, la Santa Sede si è riservata il permesso di delega per l'assistenza al matrimonio. Noi Vescovi svizzeri abbiamo richiesto più volte questo permesso; finora non l'abbiamo ancora ricevuto.

Nel caso di matrimoni misti, per assicurarne la validità, può essere richiesta al Vescovo una dispensa dall'obbligo della forma canonica. In questi casi, il legittimo consenso matrimoniale (matrimonio civile) è sufficiente per la validità sacramentale. Nei registri parrocchiali, annotando il Matrimonio, si deve in questi casi segnalare la dispensa dalla forma.

Quando invece due battezzati cattolici volessero farsi sposare da un teologo laico, non può essere data nessuna dispensa dalla forma. Una “sanatio in radice” per difetto di forma in un matrimonio consapevolmente invalido è un abuso del Diritto canonico.

d) *L'Unzione degli infermi*

Su questo Sacramento, che è di competenza dei preti, ci siamo già esaurientemente espressi nell'appendice del nostro scritto pastorale sul problema dell'eutanasia e dell'accompagnamento dei morenti: “La dignità del morente” (4.06.2002).

²² Cf. Decreto Tametsi del Concilio di Trento, in DH, §§ 1813-1916; Heinrich Denziger et Peter Hünermann, Simboli e definizioni della fede cattolica, Freiburg i.B. 1999.

3. Partecipazione dei laici alla guida pastorale della comunità

Nelle nostre diocesi notiamo che parecchi assistenti pastorali hanno un manifesto carisma per la guida. Fondamentalmente sono resi idonei alla corresponsabilità per la vita della comunità ecclesiale in forza del Battesimo e della Confermazione. Il Vescovo, in caso di necessità, dopo una loro congrua preparazione, può dar loro l'incarico di collaborare nella guida di una parrocchia dove manca il parroco. Gli ambiti concreti delle loro funzioni sono regolati separatamente dai singoli Vescovi. A seconda delle diocesi, questi laici vengono chiamati persone di riferimento o incaricati parrocchiali o guide della comunità.

Accordiamo questi incarichi straordinari secondo le direttive contenute nel Codice di diritto canonico per casi eccezionali. Il Codice stabilisce al can. 517 §2: "Nel caso che il Vescovo diocesano, a motivo della scarsità di sacerdoti, abbia giudicato di dover affidare ad un diacono o ad una persona non insignita del carattere sacerdotale o ad una comunità di persone una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia, costituisca un sacerdote il quale, con la potestà e la facoltà di parroco, sia il moderatore della cura pastorale".

I laici vengono così incaricati di partecipare alla cura pastorale della comunità. Questo appare ancora più chiaro nella nostra situazione, dove questa cura, accanto ai servizi dell'annuncio e dell'accompagnamento di persone, comprende tanti compiti diaconali, amministrativi e organizzativi, per i quali non è richiesta la consacrazione. Tuttavia, ai diaconi o ai laici non può essere affidata la cura pastorale integrale o l'ufficio di parroco. Anche se questo ufficio è vacante per un certo tempo, secondo il diritto ecclesiastico, esso continua a sussistere. Al suo posto un prete presiede alla pastorale "con la potestà e le facoltà del parroco" (can. 517 §2), (detto in certe diocesi "amministratore parrocchiale").

L'incarico dato a laici per questa collaborazione è da considerare una delega del Vescovo, al quale sottostà la pastorale di tutte le parrocchie. Questi incaricati devono perciò render conto direttamente al Vescovo. La differenza tra gli incarichi "comuni" degli assistenti pastorali e questo tipo di incarichi sta in questo: questi ultimi non abbracciano solo singole funzioni, ma analogamente al can. 519, tutto il ventaglio di compiti compresi nei tre "munera" della pastorale, per quanto "è dato ai laici di coglierli, in conformità alle norme giuridiche" (can. 228). Essi possono perciò, a norma del can. 129 §2, collaborare anche "nell'esercizio" della potestà direttiva, "secondo le norme giuridiche".

La collaborazione fruttuosa tra questi laici, incaricati soprattutto negli ambiti organizzativo e dell'animazione spirituale della comunità parrocchiale, e il prete responsabile presuppone un contatto regolare con lui. Si deve coltivare lo scambio; i compiti devono essere ripartiti in modo equilibrato; i problemi pastorali devono essere discussi insieme, affinché la guida e la responsabilità del prete non rimangano una pura formalità o si limitino a celebrazioni eucaristiche occasionali o all'autenticazione di documenti con la sua firma.

III Conclusione

Riconosciamo con gratitudine che Dio, chiamando laici allo studio della teologia e al servizio ecclesiale, ci ha donato un aiuto prezioso, oggi addirittura indispensabile. Senza il loro apporto, l'annuncio e la pastorale in genere sarebbero ridotti al minimo nella nostra Chiesa, anzi in molti luoghi saremmo già in rovina.

Pubblichiamo queste disposizioni, nella speranza che il suddetto servizio dei laici si sviluppi sempre meglio nella cornice delle strutture ecclesiali, e che gli incaricati, consapevoli della loro

specifica vocazione ecclesiale, trovino sempre più gioia e sicurezza nello svolgere il loro servizio. Questo testo e l'intento dei nostri sforzi è di individuare il luogo ecclesiale per questa nuova realtà di laici impegnati nella pastorale, dando alla loro attività nella Chiesa la garanzia di basi teologiche e giuridiche.

Nei servizi dei laici incaricati vediamo non tanto una misura d'urgenza, ma soprattutto un aiuto nuovo offerto dallo Spirito Santo alla Chiesa di oggi, non solo nel nostro paese, ma a livello universale. Si tratta di una nuova e particolare forma della "attività apostolica dei laici". La *Instructio* sottolinea che essa è importante e urgente "nel presente e nel futuro dell'evangelizzazione. La Chiesa non può prescindere da quest'opera, perché è connaturale ad essa, in quanto Popolo di Dio e perché ne ha bisogno per realizzare la propria missione evangelizzatrice"²³. Questa nuova realtà potrebbe in futuro produrre cambiamenti anche nelle strutture tradizionali della parrocchia, per i quali vogliamo fin d'ora tenerci aperti.

Queste direttive hanno lo scopo di garantire nel nostro paese che "la collaborazione dei fedeli non ordinati al ministero pastorale del clero si svolga in maniera assai positiva, con abbondanti frutti di bene, nel rispetto dei limiti fissati dalla natura dei sacramenti e dalla diversità dei carismi e delle funzioni ecclesiali"²⁴.

Siamo consapevoli che, trattandosi di una realtà ecclesiale nuova e ancora in fase di sviluppo, queste direttive non hanno un carattere definitivo. Invitiamo però puntualmente tutte le persone interessate a osservarle con fedeltà per promuovere insieme un armonioso sviluppo di tutti i ministeri, di tutti i servizi e di tutti i carismi nella Chiesa al servizio della gloria di Dio e della salvezza degli uomini.

²³ *Instructio*, "Documentation catholique" n. 2171, p. 1009, § 2.

²⁴ *Instructio*, "Documentation catholique" n. 2171, p. 1010, § 3.